

COMUNE DI BRUGINE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.11.1998 (CO.RE.CO n. 8282 del 16.11.1998)

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina la modalità di applicazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.
2. Il potere di autotutela può esercitarsi nei confronti dei seguenti provvedimenti:
 - a) Avvisi di liquidazione (Atti di contestazione, atti di irrogazione immediata);
 - b) Avvisi di accertamento (Atti di contestazione, atti di irrogazione immediata);
 - c) Avvisi di irrogazione di pene pecuniarie;
 - d) Diniego di rimborsi;
 - e) Diniego di agevolazioni.
3. Il provvedimento che dispone l'annullamento, la revoca o la rinuncia all'imposizione deve essere motivato sotto il profilo del pubblico interesse, dell'economicità e dell'economia processuale.

ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'annullamento è la possibilità riconosciuta all'Ente di ritirare un atto amministrativo illegittimo, operando retroattivamente sullo stesso, ossia dal momento della sua emanazione, con conseguente eliminazione dell'efficacia e della rilevanza dell'atto, sia totale che parziale.
2. I presupposti sui quali si basa tale istituto sono:
 - a) L'esistenza di un interesse pubblico esternato attraverso una congrua motivazione;
 - b) L'illegittimità dell'atto totale o parziale.

ARTICOLO 3

LA REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. La revoca è la possibilità riconosciuta all'Ente di ritirare un provvedimento amministrativo divenuto inopportuno, operando pertanto con efficacia retroattiva, quindi gli effetti dell'atto revocato cessano dal momento dell'operatività della revoca, rimangono in essere gli effetti già prodotti in precedenza.
2. I presupposti sui quali si basa tale istituto sono:
 - a) L'esistenza di un interesse pubblico esternato attraverso una congrua motivazione;
 - b) La mancanza di rispondenza dell'atto alle reali esigenze pubbliche e pertanto il suo contestuale riesame.

ARTICOLO 4

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. E' data facoltà all'Ente di rinunciare all'imposizione in base ai criteri di:
 - a) Economicità relativa;
 - b) Economicità assoluta;
2. Viene presa in considerazione l'esiguità della pretesa tributaria anche in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa finanziaria.
3. Il criterio di economicità relativa si sostanzia nel caso in cui la differenza fra valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
4. Il criterio di economicità assoluta viene stabilito:
 - a) In L. 20.000 per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni;
 - b) In L. 20.000 per l'imposta sulla pubblicità;
 - c) In L. 20.000 per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
 - d) In L. 20.000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili
 - e) In L. 20.000 per l'Imposta Comunale per l'esercizio di Arti e Professioni;
 - f) In L. 5.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - g) In L. 100.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ARTICOLO 5

IPOTESI DI ANNULLAMENTO O REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Ente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) Errore di persona;
 - b) Evidente errore logico o di calcolo;
 - c) Errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) Doppia imposizione o tassazione;
 - e) Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) Sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati;
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dell'Ente.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6

CRITERI DI PRIORITA'

1. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra questi ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

ARTICOLO 7

ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio, nella persona del Funzionario Responsabile, che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio (Autoannullamento o autorevoca) o, in caso di grave inerzia, da parte di quest'ultimo dal direttore generale, ove esista (Annullamento o revoca gerarchica).

ARTICOLO 8

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 9

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Comune di Brugine e depositate al Protocollo comunale ovvero inviate a mezzo del Servizio Postale. L'ufficio Protocollo provvederà a consegnare l'istanza all'ufficio interessato.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.

INDICE

ARTICOLO 1	Pagina 02
ARTICOLO 2	Pagina 02
ARTICOLO 3	Pagina 03
ARTICOLO 4	Pagina 03
ARTICOLO 5	Pagina 04
ARTICOLO 6	Pagina 04
ARTICOLO 7	Pagina 05
ARTICOLO 8	Pagina 05
ARTICOLO 9	Pagina 05
ARTICOLO 10	Pagina 05